

(DELIBERA COA 07.07.2011)

Il Consiglio,

- esaminata l'istanza della dott.ssa *, depositata in segreteria il 30 maggio 2011, per l'iscrizione nel registro dei praticanti di questo Ordine Forense e la documentazione ad essa allegata;
- sentita la relazione dei componenti della Commissione pratica all'esito del colloquio avuto con l'istante in ossequio alla delibera assunta nella seduta del 28/06/2011;
- visto il parere del CNF n. 30 del 9 luglio 2008 e considerata la decisione del CNF n. 35/06;
- ritenuto che il titolo di studio è considerato dal diritto comunitario sia come attestato di un percorso formativo in sè sia come titolo abilitante all'esercizio di determinate attività professionali regolamentate e che la laurea in giurisprudenza acquisita all'estero può assumere rilievo accademico-formativo, per la prosecuzione degli studi e a scopo concorsuale, oppure come titolo per l'accesso alla professione forense;
- ritenuto che ai fini accademici e formativi la legge 11 luglio 2002 n. 148, all'art. 2 prevede che nell'ordinamento italiano i singoli Atenei provvedano sulle domande di riconoscimento;
- considerato che, invece, se la cittadina comunitaria intende avvalersi del diploma di laurea per essere iscritta nel registro dei praticanti avvocati, spettano al Consiglio dell'Ordine competente per territorio le relative valutazioni, consistenti nella verifica delle conoscenze attestata dal diploma rilasciato da uno Stato membro e delle qualifiche o esperienza professionale ottenute in quest'ultimo, nonchè l'esperienza maturata nello Stato membro in cui la candidata chiede di essere iscritta, tali da soddisfare, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all'attività forense (in tal senso Corte di Giustizia 13 novembre 2003, nella causa C-313/01 Morgenbesser; Cass. SS.UU. 19 aprile 2004, n. 7373);
- considerato che le valutazioni non riguardano il semplice riconoscimento dei titoli accademici e quindi la sola equivalenza del diploma che, invece, va esaminato nell'ambito della valutazione dell'insieme della formazione accademica e professionale dell'istante;
- ritenuto che la procedura di valutazione della equivalenza tra il diploma straniero e quello nazionale deve effettuarsi in considerazione del livello della conoscenza e delle qualifiche attestata del diploma straniero, sulla base della natura e della durata degli studi e della formazione pratica;
- considerato che se l'esame comparativo dei diplomi dovesse evidenziare una corrispondenza parziale delle conoscenze e qualifiche occorrerebbe valutare se le conoscenze acquisite nello Stato membro ospitante nel contesto di un ciclo di studi o di un'esperienza pratica possano essere sufficienti ad integrare le conoscenze mancanti;
- considerato che dalla documentazione depositata dalla dott.ssa * risulta che il corso di studi frequentato in Romania ha durata quadriennale, mentre il corso di studi in giurisprudenza in Italia ha durata quinquennale, cosicchè il riconoscimento della equivalenza del diploma di laurea prodotto dall'istante comporterebbe un'evidente disparità di trattamento con qualsiasi laureato in Italia;
- considerato che nel piano di studi seguito dalla dott.ssa * non è compresa alcuna materia che riguardi l'ordinamento giuridico processuale e sostanziale italiano, neppure sotto il profilo comparatistico;
- considerato che ai fini dell'esercizio della pratica professionale è imprescindibile la conoscenza almeno generica del sistema di diritto sostanziale e processuale italiano, tanto più che l'ordinamento professionale prevede (art. 8 r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578) che i praticanti avvocati possono essere ammessi, dopo un anno dall'iscrizione nel registro, ad esercitare il patrocinio davanti ai Tribunali del distretto nel quale è compreso l'Ordine che ha la tenuta del Registro;
- considerato, infine, che le conoscenze attestata nel diploma rumeno non sono integrate in alcun modo da qualifiche e/o esperienze professionali ottenute nello Stato d'origine e nello Stato italiano,

delibera

di rigettare la richiesta della dott.ssa * di iscrizione nel registro dei praticanti di questo Ordine Forense.